

# Comunicato del Prof. Levis

*Recenti riconoscimenti dei Tribunali del Lavoro italiani sulla malattia dovuta a esposizioni professionali a radiazioni non ionizzanti emesse da telefoni cellulari e cordless (RF: radiofrequenze).*



- Recentemente (21.04.2017) due sentenze di primo grado di due Tribunali del Lavoro italiani (Ivrea e Firenze) hanno confermato e rafforzato la precedente sentenza della Corte d'Appello di Brescia (2009) che riconobbe il nesso di causa tra esposizione professionale a lungo termine ai telefoni cellulari e cordless e incremento del rischio di contrarre tumori alla testa (in quel caso un neurinoma ispilaterale del nervo trigemino). La sentenza di Brescia fu definitivamente confermata in Cassazione nel 2012 (1-4).
- Entrambe le due nuove sentenze riguardano la tipologia di tumori alla testa più frequentemente associata alla esposizione abituale, in questi casi professionale, e a lungo termine ai telefoni mobili, denominata "neurinoma ispilaterale del nervo acustico".
- Tutte le sentenze riguardano quindi una situazione personale in cui gli esperti del caso – incluso il sottoscritto – hanno valutato le patologie come probabile conseguenza dell' esposizione del soggetto alle radiazioni non ionizzanti (RF radiofrequenze) emesse dai cellulari e dai cordless. Tali sentenze hanno quindi ufficialmente stabilito che esiste un nesso di causa, o almeno di concausa, con l'esposizione dei soggetti per motivi lavorativi ai dispositivi di cui sopra e che questo può contribuire a indurre patologie benigne e maligne intracraniche. Da ciò deriva il riconoscimento legale della malattia professionale e la compensazione economica per i ricorrenti che soffrono un handicap fisico.
- Per quanto riguarda la salute umana ed i limiti precauzionali dell'esposizione ai campi elettromagnetici non ionizzanti, la magistratura italiana a tutti i livelli e gradi ha assunto una posizione innovativa e giustamente molto cautelativa (3). Per esempio, la sentenza 43678/2003 del Tribunale Civile di Milano, riferendosi alla sentenza 9893/2000 della Suprema Corte italiana, ha stabilito che i limiti

proposti dalle agenzie internazionali e anche quelli previsti per legge non dovrebbero essere gli unici punti di riferimento nelle controversie su possibili danni per la salute umana derivante dall'esposizione a campi elettromagnetici, e che qualsiasi giudice che presiede un caso particolare, ha pieni poteri, anche per quanto riguarda la determinazione del rischio per la salute sulla base delle conoscenze scientifiche acquisite al momento della sentenza.

- Di conseguenza, il giudice di Milano ha accolto le conclusioni del consulente della Corte, che fanno spesso riferimento a quelle del consulente querelante Levis, e ha stabilito che valori di 0,6 V/m, anche se al di sotto dei limiti più precauzionali previsti dalla normativa italiana vigente (6 V/m), dovrebbero essere considerati un pericolo per la salute umana.
- Il principio di precauzione è stato spesso citato in tribunale (fino alla Corte Suprema) per sentenze per esposizione a campi magnetici di elettrodotti. In questo caso 0,2-0,3  $\mu$ Tesla (microtesla) dovrebbero essere il limite di riferimento precauzionale per nuove linee elettriche, e non il 3  $\mu$ Tesla per le nuove linee o il 10  $\mu$ Tesla per quelle già in essere fissati dalla legge italiana per esposizioni residenziali.
- Il diritto costituzionale alla salute è inteso nel senso più ampio, compreso il diritto di vivere in un ambiente sano e che dovrebbe anche essere protetto preventivamente, nel caso in cui ci sia anche un minimo rischio di ammalarsi o contrarre una malattia. Per essere efficace, tale protezione non può essere subordinata ad uno stato di malattia o di malattia derivante;
- Il danno (rischio) dovrebbe essere prevenuto e contrastato, anche se non si sa chi sarà interessato né quando, perché quando lo si saprà sarà troppo tardi;
- L'osservazione dei limiti di legge non rende l'esposizione a campi elettromagnetici legale e compatibile con la tutela al diritto alla salute. Occorre invece, tener conto della rilevanza costituzionale del diritto alla salute (Costituzione Italiana, Art. 32) e del conseguente livello di protezione, che necessariamente deve prevalere sulla libertà d'impresa, previsto dalla Costituzione all'articolo 41 che stabilisce: "*L'attività economica privata è libera ma non può essere effettuata in contrasto con l'utilità sociale o che in qualsiasi modo comprometta la sicurezza, la libertà o la dignità umana*". E la legge stabilisce anche che: "*I programmi e i controlli opportuni devono essere attuati in modo tale che l'attività pubblica e privata possano essere avviate e coordinate verso obiettivi sociali*".

- La scala di valori stabiliti dalla Costituzione dovrebbe anche includere il Principio di Precauzione, come previsto dall'articolo 174 del trattato UE, che dovrebbe essere considerato parte essenziale della normativa nazionale.
- In caso di dubbio sul livello di rischio, il Principio di Precauzione prevede l'adozione della disposizione più cautelativa possibile riducendo al minimo il rischio e, ove necessario, optando per il 'rischio zero'.
- Là dove studi epidemiologici sulle nuove tecnologie hanno mostrato un aumento significativo del rischio di malattia, le emissioni dovrebbero comunque essere considerate pericolose, anche se i meccanismi di azione sono ancora sconosciuti. In questo caso infatti, il collegamento di causalità può essere determinato solo in termini di probabilità, ma non per questo ignorato.

## **Sarò grato se vorrete diffondere queste informazioni.**

1. Levis AG, Minicuci N, Ricci P, Gennaro V, Garbisa S. Mobile phones and head tumours. The discrepancies in cause-effect relationships in the epidemiological studies - how do they arise? *Environmental Health* 2011; 10: 59-73.
2. Levis AG, Minicuci N, Ricci P, Gennaro V, Garbisa S. Mobile phones and head tumours: a growing alarm. *Open Environmental Science* 2012; 6: 1-12
3. Levis AG, Gennaro V, Garbisa S. Business bias as usual: the case of electromagnetic pollution. In Elsner W, Frigato P, Ramazzotti P eds: "Social Costs Today. Institutional Analyses of the Present Crises". Routledge (Taylor&Francis Group), London and New York 2012: 225-68 .
4. Levis A, Masiero L, Orio P, Biggin S e Garbisa S.: "Health Effects of Mobile Phone Usage". In "Encyclopedia of Mobile Phone Behavior", Zheng Yan (ed.), Hershey, PA, U.S.A., IGI Global 2015, vol.II: 607-629.